


COMUNE DI VALGANNA

Provincia di Varese

**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI
ED APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**



SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - oggetto e scopo del regolamento

Art. 2 - campo di applicazione – limiti – esclusioni

Art. 3 - forme di gestione

Art. 4 – rapporti con i cittadini

CAPO II – ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 5 – funzionario responsabile

Art. 6 – attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie

Art. 7 – disciplina dei controlli

Art. 8 – autotutela

CAPO III – ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 9 – funzionario responsabile

Art. 10 – accertamento delle entrate non tributarie

CAPO IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 11 – accertamento con adesione

Art. 12 – avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

Art. 13 – procedura per l' accertamento con adesione

Art. 14 – atto di accertamento con adesione

Art. 15 – adempimenti successivi

Art. 16 – perfezionamento della definizione

CAPO V – SANZIONI TRIBUTARIE – RAVVEDIMENTO

Art. 17 – sanzioni

Art. 18 – sanzioni in materia di tasse sulle concessioni comunali

Art. 19 – sanzioni in materia di canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque

Art. 20 – ritardati od omessi versamenti

Art. 21 – procedimento di irrogazione delle sanzioni

Art. 22 – irrogazione immediata delle sanzioni

Art. 23 – ravvedimento

CAPO VI – VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 24 – modalità dei versamenti – differimenti

Art. 25 – rimborsi

Art. 26 – limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

CAPO VII – COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 27 – compenso incentivante al personale addetto

Art. 28 – utilizzazione del fondo

CAPO VIII – NORME FINALI

Art. 28 – norme abrogate

Art. 29 – pubblicità del regolamento e degli atti

Art. 30 – entrata in vigore del regolamento

Art. 31 – casi non previsti dal presente regolamento

Art. 32 - rinvio dinamico

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:

- dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:

- dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 2 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dai DD.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e di ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.

3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Art. 3 - Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole entrate.

Art. 4 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.

CAPO II

ENTRATE TRIBUTARIE

Art 5 - Funzionario Responsabile

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al "Funzionario responsabile" di ciascun tributo, designato con apposito provvedimento.
2. Il Funzionario designato è responsabile:
 - del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
 - del rispetto del presente regolamento;
3. Sono di competenza del Funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive e al contenzioso tributario.

Art. 6 - Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
3. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

Art. 7 - Disciplina dei controlli

1. I controlli formali sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli da valere a decorrere dal 1° giorno dell'anno successivo.
2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del QUINTO anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del tributo o maggiore tributo dovuto, delle sanzioni e degli interessi.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo, mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
4. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 8 - Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso d'ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.

7. Qualora l'importo complessivo di tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell'annullamento o dell'agevolazione superi lire CINQUECENTOMILA, l'annullamento o la riforma dell'atto sono sottoposti al preventivo parere della Giunta Comunale.

CAPO III

ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 9 - Funzionario responsabile

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al «Responsabile del servizio» designato con apposito provvedimento.

2. Il "Responsabile del servizio" è responsabile unico:

- del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
- del rispetto del presente regolamento.

3. Sono di competenza del Funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed al contenzioso.

Art. 13 - Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

Art. 14 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta è ridotta ad un QUARTO.

Art. 15 - Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro VENTI giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al successivo articolo 22.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero QUATTRO rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. E' richiesta la prestazione di garanzia.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

- a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
- b) dovrà corrispondere gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva.

Art. 16 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 15, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso articolo 15.

CAPO V

SANZIONI TRIBUTARIE – RAVVEDIMENTO

Art. 17 – Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia o comunicazione o dichiarazione si applica, commisurata al tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

TRIBUTO	SANZIONE AMM.VA SU TRIBUTO DOVUTO	IMPORTO MINIMO
I.C.I. Imposta comunale sugli immobili	100%	£. 100.000
Pubblicità	100%	£. 100.000
Occupazione di spazi ed aree pubbliche	100%	£. 100.000
Smaltimento rifiuti	100%	£. 100.000
I.C.I.A.P. imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni	100%	£. 200.000

2. Se la denuncia o comunicazione o dichiarazione sono infedeli, si applica commisurata al maggior tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

TRIBUTO	SANZIONE AMM.VA
I.C.I. Imposta comunale sugli immobili	50%
Pubblicità	50%
Occupazione di spazi ed aree pubbliche	50%
Smaltimento rifiuti	50%
I.C.I.A.P. imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni	50%

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

TRIBUTO	SANZIONE AMM.VA
I.C.I. Imposta comunale sugli immobili	£. 100.000
Pubblicità	£. 100.000
Occupazione di spazi ed aree pubbliche	£. 100.000
Smaltimento rifiuti	£. 100.000
I.C.I.A.P. imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni	£. 100.000

La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un QUARTO se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per il tributo si applicano gli interessi moratori nelle misure determinate, nel tempo, dalla legge, per ogni singolo tributo.

7. Per l'omessa comunicazione delle notizie sarà applicata una sanzione amministrativa di £ 50.000.= (diconsi lire cinquantamila).

8. Trova applicazione l'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Art. 18 – Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni comunali

1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni comunali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa, è punito con la sanzione amministrativa del 100% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a £. 200.000.

2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni comunali, senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da £. 200.000 a £. 1.000.000 ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo il diritto di regresso.

Art. 19 – Sanzioni in materia di canone per il servizio di depurazione e fognatura

1. Per l'omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari all'ammontare del canone.

2. Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 50% del canone accertato.

Art. 20 - Ritardati od omessi versamenti

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al TRENTA per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo, non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 21 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del tributo.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate; dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un QUARTO della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del Decreto Legislativo n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 22 - Irrogazione immediata delle sanzioni

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 21, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del QUARTO delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 23 - Ravvedimento

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, D. 472, art. 13)

1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un OTTAVO del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data sua commissione;
 - c) ad un SESTO del minimo, nei casi di omissione o di errore anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

- d) ad un OTTAVO del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

3. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

CAPO VI

VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 24 - Modalità dei versamenti - Differimenti

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

- a) il concessionario della riscossione dei tributi (per I.C.I. e T.A.R.S.U.);
- b) il conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
- c) il versamento diretto presso la Tesoreria Comunale;
- d) il versamento tramite il sistema bancario.

Art. 25- Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di TRE anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 8, comma 5, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con R.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

Art. 26 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi ^{€10,33} lire 20.000.= (diconsi lire VENTIMILA) per ICIAP, ICI, TOSAP e lire 30.000.= ^{15,49} (TRENTAMILA) per TARSU.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 20.000.= (diconsi lire VENTIMILA) per ICIAP, ICI, TOSAP e TARSU.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

CAPO VII

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 27 - Compenso incentivante al personale addetto

1. E' istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 20% (VENTI PER CENTO) delle riscossioni dei soli tributi con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non concorrono in alcun modo, alla costituzione del detto fondo, le entrate non tributarie.

Art. 28 - Utilizzazione del fondo

1. Le somme di cui al precedente articolo, entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno ripartite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra il cinque e il dieci per cento;

b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra il cinque e il quindici per cento;

c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra il dieci ed il venti per cento.

2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale assegnerà, distintamente per il tributo, al personale dipendente dell'ufficio tributi, il premio incentivante.

3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile di ciascun tributo entro il 31 gennaio successivo.

CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 29 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 30 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 31 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 1999; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 32- Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 33 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.